

*Unione dei Comuni*

*Terre dell'Olio e del  
Sagrantino*

*Provincia di Perugia*

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Verbale n. 14 del 27-12-2024	<b>Certificazione Costituzione fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 ai sensi e secondo i criteri previsti dall'art. 67 e 70-sexies del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018 e art. 79 del CCNL 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022;</b>
---------------------------------	---

I sottoscritti Diottri Murasecco Rosella (Presidente), Fulvio Cociani, Anna Barcherini, Componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" e dei Comuni aderenti, nominati con delibera dell'organo consiliare dell'Unione TOS n. 01 del 22.02.2023, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione comunale nella e con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**Premesso**

che sono pervenuti dall'Ente i seguenti documenti:

- Determinazione del 18-11-2024 n.56 del registro particolare n. 145 del registro generale avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2024
- Accordo integrativo dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino sull'utilizzo delle risorse decentrate. Anno 2024
- "Relazione Tecnico Finanziaria del contratto Decentrato anno 2023;

**Dato atto** che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le posizioni organizzative e fondo lavoro straordinario;

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi nazionali del personale non dirigente del comparto Funzione locali e delle norme di legge ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 01/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Art. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2, ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- CCNL sottoscritto il 16.11.2022 per il triennio 2019-2021,





**Vi Visti** lo Statuto dell'Unione ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Visti** in proposito i seguenti riferimenti di legge e contrattuali:

- L' art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede testualmente quanto segue:

*“ 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

- L' art. 23, comma 3 del D. Lgs n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“ 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”*

- L' art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 il quale dispone che:

*“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”*

- L' art. 8, comma 7, del CCNL 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, il quale recita:

*“ 7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”*

- L' art 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni*

*Pm*

*FC*

*RS*

*economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, st lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."*

- L' art. 33, comma 2, ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, recante la seguente disciplina:

*"... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

- Il D.M. 17.03.2020 di attuazione dell'art. 33, comma 2, del citato D.L 34/2019 ed in particolare le ritenute contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante.

Per le Unioni dei Comuni il Fondo viene costituito anche con la specifica disciplina di cui all'art. 70-sexies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21.5.2018

#### VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 15 del 12/08/2024 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'incarico di Elevata Qualificazione;
- la delibera di C.C. n. 33 del 29/11/2023 di approvazione del DUPS 2024-2026;
- la delibera di C.C. n. 41 del 28/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al DUPS 2024-2026;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 approvato con atto di C.C. n. 42 del 28/12/2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 approvato con atto di G.C. n. 1 del 17/01/2024;
- la delibera di G.C. n. 10 del 05/02/2024 di approvazione del PIAO 2024-2026;
- la delibera di C.C. n. 32 del 01/10/2024 di approvazione del DUPS 2025-2027;

**Visto** il Principio contabile applicato di cui all' allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

#### CONSIDERATO

Che l'Ente deve tener conto della rideterminazione delle cessioni di quote per la costituzione del fondo risorse trattamento accessorio del personale dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino", ai sensi dell'art.32 c.5 del D.Lgs. n.267/2000 da quantificarsi con apposita delibera

#### **Esaminata** la documentazione trasmessa dall'Ente

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita nel rispetto del CCNL 16/11/2022 con determinazione del Servizio Amministrativo contabile per un importo complessivo di €, **33.343,01** così costituito:

*Pm*

*FC*

*B*

Descrizione	Importo	
Risorse stabili	€	10.609,83
Risorse variabili	€	22.733,18
Residui anni precedenti	0	
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>33.343,01</b>

**Considerato** che nei prospetti contenuti nella Relazione tecnico finanziaria del contratto integrativo decentrato anno 2024 sono dettagliatamente riportate le voci escluse dai limiti di importo e che dette limitazioni rispettano quanto previsto dall' art. 23 del D.Lgs n. 75/2017;

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all' art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri del bilancio 2023 che riporta le capienti previsioni di spesa per il salario accessorio ed il "fondo" così determinato;

**Evidenziato** che:

- Il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016,
- La spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2024;

**Verificata** la compatibilità con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'ipotesi di accordo sottoscritta in data 23/12/2024, nel rispetto dell'art. 8, co. 7, del CCNL 16.11.2022;

**Visto** il parere del responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile,

#### CERTIFICA

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, per quanto di competenza,

- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, come approvata con determinazione n. 56 DEL 18/11/2024, è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali *raccomandando* la verifica che ciò avvenga nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente.
- che è verificata la compatibilità dei costi di contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'ipotesi di accordo, sottoscritta in data 23.12.2024, con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali.

L' Organo di Revisione

  
D.ssa Rosella Murasecco

  
D.ssa Anna Barcherini

  
D. Fulvio Codari